

ALLEGATO A

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento").

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Modifiche all'articolo 40 ter del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 2 - Modifiche all'articolo 55 ter del d.p.g.r. . 46/R/2008

Art. 3 - Modifiche al punto 5 della tabella 5 dell'allegato 5 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 4 – Inserimento dell' articolo 55 quinquies nel d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 5 - Entrata in vigore

Preambolo

La Giunta regionale

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), ed in particolare l'articolo 13;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 13 novembre 2014;

Visti i pareri della competente struttura di cui all'articolo 16, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 9 dicembre 2014 n.1169;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 66, comma 3, dello Statuto regionale dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 15 dicembre 2014;

Visto il parere favorevole, con raccomandazioni, espresso ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello Statuto regionale espresso della Commissione Consiliare VI "Territorio ed Ambiente" nella seduta del 18 dicembre 2014;

Visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture e di cui all'articolo 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista delibera di Giunta regionale n. _____ del _____ 2014 relativa a Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento").

Considerato quanto segue:

1. il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 dicembre 2012, n. 76/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento") ha introdotto nel d.p.g.r 46/R/2008 tra le altre modifiche, l'articolo 40 ter, che detta specifiche disposizioni per le attività di cantiere, nell'ambito della disciplina della gestione delle acque meteoriche dilavanti;

2. è opportuno integrare e rivisitare le disposizioni di cui al citato art. 40 ter, nonché rivedere la correlata norma transitoria di cui all' articolo 55 ter del medesimo d.p.g.r 46/R/2008 al fine di prevenire situazioni di criticità di carattere applicativo riguardanti, in particolare, la necessaria preventiva individuazione delle aree escluse dalla predetta disciplina, che possono precludere il regolare e continuativo svolgimento delle attività edilizie connesse alla realizzazione di alcune infrastrutture a rete;

3. al fine di armonizzare i contenuti della disciplina regionale delle acque meteoriche con le disposizioni statali in materia di centri di raccolta dei rifiuti urbani, e di garantirne l'uniforme interpretazione da parte delle province, è sorta l'esigenza di integrare il punto 5 della tabella 5 dell' allegato 5 del d.p.g.r 46/R/2008 chiarendo che tra le attività incluse nel suddetto punto rientrano anche i centri di raccolta dei rifiuti urbani, per i quali il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell' 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche) prevede, tra i requisiti tecnico gestionali, la dotazione di idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti: tale modifica è corredata dalla disposizione transitorie di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

4. infine, si rende necessario prevedere l'immediata entrata in vigore del presente regolamento al fine di procedere velocemente alla definizione e sottoscrizione degli accordi di programma, aventi ad oggetto gli interventi di cui all'articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, come modificato.

5. di accogliere le raccomandazioni della Commissione Consiliare VI " Territorio ed Ambiente concernenti profili di carattere formale e di adeguare conseguentemente il testo.

Approva il presente regolamento

Art. 1

Modifiche all'articolo 40 ter del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 3 dell'articolo 40 ter del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"), le parole: *“le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 sono dettate dall'ente competente”* sono sostituite dalle seguenti: *“l'ente competente in materia di acque meteoriche, come individuato ai sensi del Capo II della l.r. 20/2006, esprime le proprie determinazioni in ordine alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 “*

2. Il comma 6 dell'articolo 40 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente :

6. I cantieri e le aree operative di cui al comma 4 e 5, sono previamente individuate nella richiesta di autorizzazione dell'opera, infrastruttura, impianto alla cui realizzazione concorrono o, comunque, nell'eventuale integrazione documentale all'uopo presentata dal proponente in sede di approvazione dei relativi progetti e delle loro variante in corso d'opera nonché, in caso di opera, infrastruttura, impianto, progetto o variante in corso d'opera soggetti alla procedura di VIA, nella richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale.

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 40 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

6 bis. Nel caso di suddivisione funzionale del progetto già autorizzato, in lotti che non diano luogo a variante in corso d'opera, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, il soggetto che esegue i lavori può comunicare una nuova o diversa individuazione delle aree di cui ai commi 4 e 5 all'ente competente, che si esprime entro il termine di 60 giorni. Decorso inutilmente tale termine o quello superiore stabilito ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per l'acquisizione di informazioni o certificati relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'ente competente, trovano applicazione i rimedi e le tutele previsti dalla medesima legge per i casi di silenzio o di mancata o tardiva emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento da parte dell'amministrazione .”

4. Al comma 7 dell'articolo 40 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo le parole: “di cui al comma 6”, sono aggiunte le seguenti :“ e 6 bis”

Art. 2

Modifiche all'articolo 55 ter del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 55 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: *“già approvati o in corso di realizzazione all'entrata in vigore del d.p.g.r. 76/R/2012”* sono sostituite dalle seguenti : *“o ai relativi lotti funzionali già approvati o in corso di realizzazione all'entrata in vigore del d.p.g.r.*
_____”

2. Al comma 2 dell'articolo 55 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 , le parole: “*del d.p.g.r. 76/R/2012 all’ente competente che si esprime nei successivi sessanta giorni*” sono sostituite dalle seguenti: “*del d.p.g.r. _____ all’ente competente, che si esprime nei successivi sessanta giorni in ordine ai profili di cui all'articolo 40 ter, comma 7. Decorso inutilmente tale termine o quello superiore stabilito ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per l’acquisizione di informazioni o certificati relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’ente competente, trovano applicazione i rimedi e le tutele previsti dalla medesima legge per i casi di silenzio o di mancata o tardiva emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento da parte dell’amministrazione*”

3. Dopo il comma 2 dell’ articolo 55 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

“ *2bis. Alle aree escluse dall’attività di cantiere ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40 ter, comma 8 “*

Art. 3

Modifiche al punto 5 della tabella 5 dell’allegato 5 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al punto 5 della tabella 5 dell’allegato 5 del d.p.g.r. 46/R/2008 sono aggiunte in fine, le seguenti parole:“ *nonché i centri di raccolta dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di riaccogliuta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche).*”

Art. 4

Inserimento dell’articolo 55 quinquies nel d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo l’ art. 55 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

“ Art. 55 quinquies

Disposizioni transitorie per le attività di cui al punto 5 della tabella 5 dell’allegato 5 -

1. Le domande di autorizzazione relative alle acque meteoriche dilavanti provenienti dai centri di raccolta dei rifiuti urbani di cui al punto 5 della tabella 5 dell’allegato 5, sono presentate, entro un anno dall’entrata in vigore del d.p.g.r. _____, all’ ente competente, che si esprime nei successivi sessanta giorni.”

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dichiarato urgente, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).